

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell'art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000, del D.M. 2.05.2001 e dell'art. 54 D.Lgs. n.163/2006 per l'affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto facciamo notare che vi è una palese incongruenza tra quanto previsto nel disciplinare di gara all'art. 2.2 "partecipazione a più lotti" e quanto previsto all'art. 4.1 "condizioni di partecipazioni dei raggruppamenti temporanei di imprese".

Infatti l'art. 2.2 viene detto che il concorrente che intende partecipare fino a quattro lotti deve possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria pari alla somma di quanto richiesto per i singoli lotti a cui intende partecipare. Nel caso, invece, che intenda partecipare a più di quattro lotti i suddetti requisiti devono essere posseduti in misura almeno alla somma dei quattro lotti di maggiore importo a cui si intende partecipare.

Logica vorrebbe che anche la limitazione alla possibilità di partecipazione in RTI, introdotta dalla 4.1 del disciplinare in ottemperanza alla raccomandazione dell'AGCM, fosse congrua e conseguente con i sopracitati requisiti. Invece così non è in quanto non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria con riferimento al solo lotto di importo superiore tra quelli a cui il RTI intende presentare offerta.

Questa limitazione che non trova giustificazione nella sopra richiamata raccomandazione invece di favorire ed ampliare la partecipazione alla gara la limita e viola, inoltre, la par condicio fra tutti i concorrenti in quanto non permette a due imprese che singolarmente posseggono i requisiti per partecipare ad un solo lotto di associarsi tra loro per raggiungere i requisiti per potere partecipare a più lotti, possibilità invece, riconosciuta alle altre imprese.

Probabilmente si tratta di una semplice svista in quanto il disciplinare di gara del precedente appalto per servizio energia del 2006 prevedeva, in effetti, la medesima limitazione alla partecipazione in RTI ma ciò a fronte di un requisito per la partecipazione a più lotti riferito anch'esso solo al lotto di maggiore importo e non alla somma degli stessi.

Riteniamo pertanto che sia necessaria una rettifica al bando.

Risposta

Si conferma, relativamente ai requisiti di partecipazione a più lotti, quanto previsto al paragrafo 2.2 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI del Disciplinare di gara, come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-103 del 30/05/2009 e sulla G.U.R.I. n. 63 del 01/06/2009. Tale previsione è coerente con la clausola che disciplina la partecipazione dei R.T.I., in ottemperanza alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I., che è quella di consentire la partecipazione alla gara a un maggior numero di concorrenti, senza che ciò agevoli condotte collusive tra gli stessi.

2) Domanda

Al punto III.2.2) punto a) "Capacità economica e finanziaria" del bando di gara, viene richiesto come requisito "la realizzazione, complessivamente, negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili per lo svolgimento di tale attività":

chiediamo se, all'interno dei contratti relativi a servizi di gestione e manutenzione impianti termici è vincolante sia prevista la fornitura di combustibile o se tale requisito può anche non essere presente.

Risposta

Il fatturato specifico richiesto è quello conseguito per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili per lo svolgimento di tale attività. Pertanto, non è sufficiente per la partecipazione alla gara aver realizzato un fatturato specifico limitato ai soli servizi di gestione e manutenzione impianti termici.

3) Domanda

In riferimento al requisito di Capacità Economica e finanziaria richiesto da Bando di Gara lettera a) del punto III.2.2), ovvero di *“aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici, comprensivo dei relativi combustibili...”* si chiede di specificare se detto requisito, in caso di partecipazione in R.T.I., può essere raggiunto attraverso l'unione dei fatturati di fornitura (in capo ad una impresa partecipante al raggruppamento), e di conduzione/manutenzione (in capo ad un'altra impresa del raggruppamento).

Risposta

Non è consentito, ai fini della partecipazione alla gara di un R.T.I, che il requisito di cui al punto III.2.2) lettera a) del suddetto Bando, sia soddisfatto sommando un fatturato di sola manutenzione e gestione degli impianti termici di un'impresa X con il fatturato derivante dalla sola fornitura di combustibili dell'impresa Y.

Ai fini della determinazione del fatturato specifico di cui al ricordato punto III.2.2) lettera a) del Bando di Gara, il fatturato stesso, in caso di partecipazione in R.T.I., è determinato dalla somma dei fatturati specifici, per *“manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivi dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività”*, delle imprese raggruppate/raggruppande.

Si precisa, inoltre, che in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.), la documentazione di gara consente, nei modi e alle condizioni ivi stabilite, la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese costituenti l'R.T.I. medesimo. E' pertanto consentito, nei limiti stabiliti dalla predetta documentazione, che, all'interno del medesimo R.T.I., un'impresa svolga l'attività di manutenzione e gestione degli impianti termici, mentre un'altra provveda alla fornitura dei combustibili.

4) Domanda

E' possibile avvalersi, secondo l'art. 49 del D.lgs. 163/06, di un'azienda terza per il fatturato specifico richiesto al punto III.2.2. lettera a) del Bando di Gara? Se la risposta è positiva, può l'impresa concorrente dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico per servizi di manutenzione e gestione degli impianti e avvalersi dell'impresa ausiliaria per la dimostrazione della restante parte del requisito richiesto per i servizi di fornitura combustibili?

Risposta

In ordine al primo quesito, la risposta è affermativa.

In ordine al secondo quesito, la risposta è negativa. Infatti, analogamente a quanto previsto in caso di partecipazione in R.T.I., non è consentito che il requisito di cui al punto III.2.2) lettera a) del suddetto Bando, sia soddisfatto sommando un fatturato di sola manutenzione e gestione degli impianti termici di un'impresa avvalente X con il fatturato derivante dalla sola fornitura di combustibili dell'impresa ausiliaria Y.

5) Domanda

Con riferimento al punto III.2.2) del Bando di Gara Capacità economica e finanziaria ove viene richiesto ai concorrenti:

- a) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività, non inferiore a : Lotto

La scrivente società desidera avere conferma che a dimostrazione del requisito richiesto possano essere considerati contratti di servizi di sola manutenzione e gestione degli impianti termici senza fornitura di combustibile.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 2)

6) Domanda

Si richiede se due aziende controllate dallo stesso gruppo, possono partecipare separatamente a lotti diversi con la possibilità di aggiudicarsi al massimo quattro lotti ciascuna?

Risposta

No, due imprese controllate dallo stesso gruppo non possono partecipare separatamente a lotti diversi come è statuito al paragrafo 3 del Disciplinare, ove è previsto che non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Tale prescrizione, trattandosi di lotti territoriali, deve intendersi riferita alla gara e non al singolo lotto.

7) Domanda

In riferimento alla tabella 1 dell'art. 6 del Disciplinare di Gara (pagina 29), e più precisamente alla voce di Offerta Tecnica b.4.2.1, si chiede se per il calcolo della variabile "x" sia corretto utilizzare la formula:

$$\frac{1000}{9} \times S - \frac{1}{9}$$

Tale richiesta è dovuta al fatto che l'operatore matematico di sottrazione, presente nella formula, non appare perfettamente leggibile.

Qualora l'interpretazione sopra proposta non fosse corretta, si prega di fornire precisazioni in merito

Risposta

Si conferma che la formula da utilizzare è quella indicata, ovvero:

$$\frac{1000}{9} \times S - \frac{1}{9}$$

8) Domanda

Il punto 4.1, secondo paragrafo, recita "Conformemente alle segnalazioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che anche avvalendosi di società terze nelle modalità sotto riportate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli di cui il R.T.I. presenta offerta, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto."

In virtù di quanto sopra chiediamo:

1) qualora il candidato intenda partecipare a tre lotti, di cui sui due di minore entità può soddisfare i requisiti tecnico-economici individualmente, mentre sul terzo, maggiore dei tre, non possiede tali requisiti, può partecipare in R.T.I. su quest'ultimo? E se partecipa in R.T.I. sul terzo lotto deve necessariamente partecipare con lo stesso R.T.I. anche sugli altri due lotti scelti?

2) qualora il candidato intenda partecipare a tre lotti, i requisiti di partecipazione (SOA e fatturati) ad esclusione delle fideiussioni, si devono possedere come sommatoria dei tre lotti, o è sufficiente soddisfare i requisiti dei singoli lotti?

Specifichiamo con un esempio numerico, per partecipare ai tre lotti presi ad esempio sotto, il partecipante deve possedere il totale dei requisiti richiesti per i tre lotti (48 milioni di fatturato e quasi 10 milioni di SOA) oppure per partecipare a tutti e tre i 3 lotti basta possedere 26.400.000 di fatturato e 5.280.000 di SOA?

Esempio

Lotto	Fatturato necessario (2 anni)	SOA necessarie
2	26.400.000	5.280.000
6	14.400.000	2.880.000
8	7.200.000	1.680.000
Totale	48.000.000	9.840.000

Risposta

Qualora il candidato intenda partecipare a tre lotti, di cui sui due di minore entità può soddisfare i requisiti tecnico-economici individualmente, mentre sul terzo, maggiore dei tre, non possiede tali requisiti, deve necessariamente partecipare con lo stesso R.T.I. anche sugli altri due lotti scelti.

Per la partecipazione a più lotti, occorre possedere il fatturato specifico in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti cui si intende partecipare e possedere la certificazione SOA per la classifica di importo corrispondente ad almeno il 20% della somma degli Importi Massimi Complessivi annui dei singoli Lotti cui si intende partecipare, così come individuata dall'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000.

Pertanto, nel caso di specie, qualora si intenda partecipare ai lotti 2, 6, 8, il concorrente (in forma singola o associata) dovrà possedere un fatturato specifico almeno pari a € 48.000.600 e la SOA corrispondente alla VI categoria.

9) Domanda

Formuliamo la presente in qualità di società interessata a partecipare singolarmente alla procedura di gara di cui sopra, per chiedere una delucidazione in merito alla previsione del Bando di Gara in oggetto relativa alle condizioni di partecipazione con particolare riferimento alla clausola secondo cui *“III.2.2) Capacità economica e finanziariaa) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività, non inferiore a”* In particolare si chiede se sia consentito dimostrare il possesso del fatturato specifico di cui sopra avvalendosi di certificati di esecuzione di lavori/servizi attestanti non solo la realizzazione di attività relative alla *manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tali attività* ma anche comprensivi di attività riconducibili a diagnosi energetica – interventi di riqualificazione energetica – qualificazione/certificazione energetica – attività di misurazione e controllo, ovvero relativi ai servizi connessi alla predetta *manutenzione e gestione degli impianti termici*.

Risposta

Sì, è consentito dimostrare il possesso del fatturato specifico di cui al punto III.2.2, lettera a), del Bando di Gara avvalendosi di certificati di esecuzione di lavori/servizi attestanti non solo

la realizzazione di attività relative alla manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tali attività ma anche comprensivi di attività riconducibili a diagnosi energetica – interventi di riqualificazione energetica – qualificazione/certificazione energetica – attività di misurazione e controllo, ovvero relativi ai servizi connessi alla predetta manutenzione e gestione degli impianti termici.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Il Direttore
(Ing. Stefano Tremolanti)